

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominato

“Comitato Cremona Pride” - ODV

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Cremona l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato “**Comitato Cremona Pride**” - ODV di seguito indicato con il termine “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona, via Speciano 4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nasce con l'obiettivo di promuovere l'autodeterminazione di sé, eliminando le discriminazioni di ogni tipo, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione

Italiana. In particolare il Comitato Cremona Pride opera al fine di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e delle cittadine, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla società civile e intende farlo creando una rete trasversale che coinvolga le istituzioni, in primis la scuola, il tessuto sociale e la popolazione tutta in un percorso di avvicinamento al "Cremona Pride", manifestazione e parata che vuole rivendicare l'esistenza di tutte le persone che si sentono parte della comunità LGBTQIA+ o che vogliono supportarla.

L'evento vuole essere momento culminante di un progetto volto a co-costruire in Cremona e nel suo territorio una comunità accogliente per tutte le persone, che chiunque possa chiamare "casa".

Art 4 - Attività di interesse generale

1. L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle proprie associate è quella prevista dalle lettere W), D), I), L), U) dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017:

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli/delle utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale di cui all'art 5 Dlgs 117/2017

L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- Costruzione di una rete territoriale trasversale, che coinvolga le realtà che si occupano delle istanze del mondo LGBTQIA+ e tutte le altre associazioni/enti territoriali e persone che vogliano collaborare e impegnarsi per coadiuvare i propri obiettivi con il fatto che le persone *queer* possono già essere parte del proprio target d'azione, acquisendo strumenti e stilando protocolli inclusivi per tutta la popolazione;
- Organizzazione di una mappatura delle necessità delle persone LGBTQIA+ del territorio della provincia cremonese finalizzata a promuovere contesti e servizi più inclusivi;
- Organizzazione di una mappatura delle iniziative, eventi, progetti, associazioni, gruppi informali, locali, uffici delle istituzioni già esistenti ed attivi sul territorio della provincia cremonese legate al mondo e alle finalità condivise dalla comunità LGBTQIA+ al fine di potenziare e integrare le azioni messe in campo dalle diverse realtà;
- Favorire la creazione di un tavolo operativo per far conoscere tra di loro le varie realtà emerse dalla mappatura citata nel punto B, con l'obiettivo di scambiarsi buone pratiche, collaborare, condividere azioni e coordinarsi;
- Promozione e organizzazione di percorsi culturali di varia natura (quali a titolo

esemplificativo e non esaustivo: eventi musicali, teatrali, performativi, sportivi, dibattiti, rassegne, letture, esposizioni, contest) per diffondere le voci delle persone e delle famiglie che appartengono alla comunità LGBTQIA+;

- Organizzazione della manifestazione “Cremona Pride”;
- Promozione e raccordo con le altre manifestazioni territorialmente vicine, coinvolte nell’iniziativa “Onda Pride”, ovvero una piattaforma che si propone di essere una finestra sul movimento arcobaleno a disposizione del mondo associativo, mettendo in rete tutti i pride che vengono organizzati ogni anno in Italia;
- Collaborazione con gli sportelli pubblici e privati di supporto alle fragilità, alle famiglie e ai servizi educativi, in particolare per tutte le questioni/bisogni legati al mondo LGBTQIA+;
- Costruzione di percorsi formativi/informativi e di sensibilizzazione per il corpo insegnante delle scuole di ogni ordine e grado, per i genitori della popolazione studentesca, con l’obiettivo di fornire gli strumenti per un’educazione ad un’affettività consapevole ed inclusiva, promuovere la parità di genere e contrastare sessismo, con la partecipazione di formatori e formatrici;
- Collaborazione con tutti gli enti/associazioni preposti, alla costruzione di percorsi educativi/ formativi rivolti ai giovani volti a prevenire forme di bullismo, sessismo e forme di reato connesse a discriminazioni di genere, favorendo anche la costruzione di percorsi di giustizia riparativa che possano favorire una mediazione tra vittime e chi compie reati o atti di discriminazione nei confronti delle persone LGBTQIA+.
- Costruzione di percorsi formativi/informativi per dipendenti della pubblica amministrazione e tutta la cittadinanza per aumentare la conoscenza e la capacità di rapportarsi con le altre persone in maniera inclusiva, rispettosa, attenta e consapevole;
- Favorire un’azione di sensibilizzazione e informazione nell’ambito della comunicazione

(media, pubblicità) e del mondo profit finalizzata all'abbattimento degli stereotipi di genere e delle discriminazioni.

- Organizzazione di attività formative/informative dedicate al tessuto commerciale del territorio cremonese per l'abbattimento delle discriminazioni e di coinvolgimento diretto alla realizzazione del Cremona Pride;
- Organizzazione di una raccolta fondi finalizzate a sostenere le attività o i progetti di altre realtà associative.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari e delle volontarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari e delle volontarie associati/e.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite da persone volontarie sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. A chi svolge volontariato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Il numero delle persone associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna persona associata escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Chi si associa ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e

comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;

- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata a chi è Presidente;
- d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Le persone associate hanno il dovere di:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di persona associata

1. La qualità di persona associata si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
2. Chi si associa può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro delle persone associate. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. La persona associata, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere esclusa dall'Associazione stessa.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto palese.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
 - a) da un'Assemblea
 - b) da un Consiglio Direttivo
 - c) da chi è Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
 - d) dall'organo di controllo e/o da chi revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da le persone aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.
Chiunque si associ ha diritto ad esprimere il proprio voto

2. L'Assemblea è presieduta chi è Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da chi detiene la Vicepresidenza.

3. Coloro che aderiscono possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre persone aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun individuo associato può rappresentare fino ad un massimo di tre persone associate.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca coloro che compongono il Consiglio Direttivo eleggendoli tra le persone associate;
- b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso e il bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta
- e) delibera in merito alla responsabilità di coloro che compongono il Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;

- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) fissa l'ammontare del contributo associativo;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare, eventualmente, la trasformazione, la scissione, la fusione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata da chi è Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione di chi è Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) delle persone associate, oppure da almeno un terzo (1/3) di coloro che compongono il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte delle persone destinatarie, o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data

dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più delle persone associate presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle persone associate presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli individui associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno il 50% +1 (cinquanta per cento + uno) delle persone associate il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei delle persone associate iscritte nell'apposito libro.
6. Chi compone il Consiglio Direttivo non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Le persone associate che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza delle persone presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto da chi è Presidente e da chi è Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutte le

persone associate e trascritto nel libro delle Assemblee delle persone associate. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti coloro che si associano.

10. E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

- 1.** Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
- 2.** Il potere di rappresentanza attribuito a chi compone il Consiglio è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- 3.** Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli individui associati.
- 4.** Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra coloro che aderiscono.
- 5.** Non possono essere nominate come componenti del Consiglio, e se nominate decadono dal loro ufficio, le persone interdette, inabilite, il fallite, o condannate ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 6.** Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno persone che svolgano i ruoli di: Presidente, Vicepresidente, Segretario.
- 7.** Chi compone il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile e svolge la sua attività gratuitamente.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione di chi è Presidente, almeno quattro volte l'anno.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione
- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) approva o rigetta le domande di ammissione
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione di persone associate
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza di chi lo compone ed è presieduto da chi detiene il ruolo di Presidente dell'Associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi è Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da chi è Segretario dell'Associazione.

4. Qualora una persona eletta a svolgere attività consiliari cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con la prima delle persone non elette. Qualora non vi siano persone candidate non elette disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione per cooptazione chiedendo all'Assemblea la convalida nella prima riunione valida. Le persone componenti così nominati scadono insieme alle altre persone che compongono il Consiglio.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei componenti del Consiglio, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e chi è Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Art. 16 - Presidente

1. Chi è Presidente è legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Chi è Presidente riceve la nomina dal Consiglio Direttivo: la persona viene eletta tra chi compone il Consiglio, a maggioranza delle persone presenti.

3. Chi è Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle persone associate.

4. Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, chi è Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione

utile.

Art. 17 - Vicepresidente

1. Chi è Vicepresidente sostituisce la persona che è Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questa sia impossibilitata ad esercitarle.

2. Chi è Vicepresidente:

- a) Gestisce, di concerto con chi è Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
- b) Relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad una persona che fa parte del Consiglio Direttivo che assumerà la funzione di persona dedicata alla Tesoreria.

Art. 18 - Segretario

1. Chi è Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco delle persone associate garantendone libera visione a qualunque individuo associato lo richieda.

Art. 19 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro delle persone associate, contenente l'elenco degli individui associati all'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;

- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e da chi svolge il ruolo di Segreteria.

Art. 20 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza persone intermediarie, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

- g) altre entrate espressamente previste dalla legge
 - h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
2. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 21 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività

dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 23- Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 delle persone associate. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso

l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.